



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO  
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Elisa Fazzini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 56649/2014 e decisa nella camera di consiglio del  
19.06.2019, vertente

tra

COND.

[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] presso lo studio degli avvocati [redacted]  
[redacted] che lo rappresenta e difendono giusta delega a margine dell'atto di citazione,

ATTORE

contro

[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted]  
[redacted] che lo rappresenta e difende giusta delega a margine della comparsa di costituzione e  
risposta,

CONVENUTO

e



[redacted] elettivamente domiciliati in [redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted]  
[redacted] che li rappresenta e difende giusta delega a margine della comparsa di  
costituzione e risposta,

CONVENUTI

e

[redacted] elettivamente domiciliata in [redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted]  
[redacted] che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e  
risposta,

TERZA CHIAMATA

e



elettivamente domiciliati in [redacted] presso lo studio degli avvocati [redacted] Repert. n. 5311/2019 del 02/07/2019

[redacted] che li rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario,

#### INTERVENTORI VOLONTARI

OGGETTO: condominio

#### CONCLUSIONI

per [redacted] "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria

istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

#### in via preliminare:

1. accertare e dichiarare la nullità delle domande svolte, in via subordinata ovvero alternativa, dai condomini, intervenienti in merito alla richiesta di indennità ex art. 1127 c.c., ai sensi degli articoli 164, comma 4, c.p.c. e 163, comma 3, c.p.c., con ogni conseguenza di legge;

2. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e la mancanza di titolarità del diritto azionato, in capo ai condomini intervenuti Mezzasalma+16, in ordine a tutte le domande avanzate ed, in particolare, alla domanda relativa all'indennità ex art. 1127 cc., per tutte le motivazioni esposte, con ogni conseguenza di legge;

3. accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire degli intervenuti, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in ordine alla domanda di indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., alla luce di quanto dichiarato dagli stessi, per il tramite del proprio difensore, all'udienza del 04/12/2018;

4. accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda subordinata ovvero alternativa di indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. svolta dagli intervenuti, per vizi e difetti di forma e di sostanza della domanda di mediazione dagli stessi presentata, e per la mancata partecipazione personale delle parti istanti all'incontro di mediazione, rappresentate in quella sede dall'Avv. [redacted], soggetto privo di procura ad hoc;

Repert. n. 5311/2019 del 02/07/2019

#### nel merito:

5. Respingere le domande svolte dai condomini intervenienti perché infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni tutte esposte in narrativa, oltre che non provate sia nell'an che nel quantum;

#### in ogni caso:

6. Con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi in conformità al DM 55/2014, con richiesta di distrazione a favore dell'Avv. [redacted] che si dichiara antistatario.

#### In via istruttoria:

Si reiterano tutte le istanze formulate in atti e non ammesse dal Giudice adito, qui integralmente richiamate";

per [redacted] e [redacted]: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così giudicare:

sulla domanda subordinata di pagamento dell'indennità di sopraelevazione in favore degli intervenuti:

A) IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE a) ACCERTARE E DICHIARARE il difetto di legittimazione attiva e/o la mancanza di titolarità del diritto in capo agli intervenuti per tutti i motivi esposti in atti; b) ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta carenza di interesse ad agire in capo agli intervenuti a seguito sia della mancata partecipazione degli stessi, quali parti istanti, alla procedura di mediazione sia di quanto espressamente verbalizzato all'udienza del 4/12/18 sia per la mancata proposizione in via alternativa di riserva di appello ex art. 340 cpc della sentenza parziale n° 7700/18 emessa in data 24/4/18 e pubblicata in data 09/7/18 dal Tribunale di Milano Dott.ssa Elisa Fazzini oppure di appello immediato sul capo della sentenza rigettata, rispettando i termini perentori ex art. 325 e 326 cpc.; c) ACCERTARE E DICHIARARE l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o

improponibilità della domanda subordinata di indennità per mancato avveramento della condizione di procedibilità della domanda per evidenti vizi di forma e di sostanza della domanda di mediazione obbligatoria e/o comunque perché la domanda non è stata oggetto di una regolare procedura di mediazione sia per l'assoluta carenza di una procura ad hoc per presentare e per sottoscrivere la

Sentenza n. 6458/2019 pubbl. il 02/07/2019  
RG n. 56649/2014

domanda di mediazione sia per l'immotivata assenza delle **partecipazioni all'incarico di mediazione**, **del 02/07/2019**

**NEL MERITO IN OGNI CASO RIGETTARE** la domanda perché assolutamente non provata nell'an  
e nel quantum per tutti i motivi esposti in atti;

**C) CON VITTORIA** di spese e compenso professionale del presente procedimento ivi compreso le  
spese ed il compenso per l'attività di mediazione obbligatoria oltre 15% spese generali ed oneri  
fiscali";

Voglia l'ill.mo Tribunale adito, previa ogni  
più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed  
eccezione, anche in via istruttoria e/o incidentale, così giudicare:

- **nel merito: in principalità:**
- accertare e dichiarare l'illegittimità delle opere realizzate dai convenuti per le ragioni di cui in  
narrativa;
- per l'effetto, condannare i convenuti alla demolizione integrale delle opere realizzate con integrale  
ripristino dello status quo ante dell'immobile per cui è causa a loro cura e spese, facoltizzando i  
convenienti alla loro realizzazione con diritto di ripetizione delle somme necessarie;
- in via subordinata, ovvero alternativa:**
- per il caso di ritenuta legittimità totale o parziale delle opere realizzate:
- a) condannare i convenuti quantomeno al ripristino della gronda e al relativo sporto nella misura  
antecedentemente in essere;

Firmato Da: DI LEONE ANGELA CARMELA Emesso Da: ARUBAPFC S.P.A. NG CA 3 Sentenza 6458/2019 del 02/07/2019  
Firma: 3b3448447ec7b891

pagina 5 di 15

Sentenza n. 6458/2019 pubbl. il 02/07/2019  
RG n. 56649/2014

b) condannare i convenuti al pagamento in favore dei **compensati pro- quota dell'intervento di cui**

all'art. 1127 c.c. nella misura che emergerà in corso di causa o ritenuta di giustizia, nei limiti di  
competenza;

in ogni caso condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti degli intervenienti nella misura  
che emergerà in corso di causa o ritenuta di giustizia, nei limiti di competenza.

Al sensi dell'art. 614bis c.p.c. condannare i convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al pagamento  
di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva alla emanazione della  
sentenza conclusiva del presente procedimento, ovvero per ogni ritardo giormaliero nella esecuzione di  
quanto ordinando.

Al sensi della sentenza n. 8473 del 27.3.2019 della S.C. assegnare nuovo termine per l'espletamento  
della mediazione.

In ogni caso respingere le domande proposte dai signori ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
Con rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo effettivo.

Sentenza esecutiva.

Con vittoria di spese, rimb. forf. 15% c.p.a. ed i.v.a.

- **in via istruttoria:**

accertare e dichiarare la nullità della c.t.u.;  
subordinatamente, accertare e dichiarare che la c.t.u. non ha risposto ai quesiti proposti, ovvero  
disporre la rinnovazione della c.t.u., ovvero ancora convocarla la stessa al fine di fornire i chiarimenti  
richiesti dai cc.it.p. degli intervenuti e dell'attore".

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Firmato Da: DI LEONE ANGELA CARMELA Emesso Da: ARUBAPFC S.P.A. NG CA 3 Sentenza 6458/2019 del 02/07/2019  
Firma: 3b3448447ec7b891

pagina 6 di 15

Con atto di citazione notificato il 30.09.2014, il Condominio di [redacted] ha agito in giudizio davanti al tribunale di Milano nei confronti di [redacted] e [redacted]

[redacted] nella loro qualità di proprietari di due unità immobiliari ubicate all'ultimo piano (piano 4, interno A e B) del Condominio medesimo, per fare accertare e dichiarare la illegittimità delle opere da loro realizzate in sopraelevazione e, per l'effetto, condannarli alla demolizione delle opere con ripristino dello status quo ante dell'immobile ovvero, in via subordinata o alternativa, condannarli quanto meno al ripristino dello status quo ante con riferimento alla gronda e al relativo sporto, nonché alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 1127 u.c.c.. In ogni caso, parte attrice ha chiesto che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni determinati dalla realizzazione delle opere di sopraelevazione da liquidarsi in una somma non inferiore a € 50.000,00 o in un'altra maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa come dovuta.

[redacted] si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto e in diritto.

Anche [redacted] e [redacted] si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande. In via subordinata, hanno chiesto, in caso di condanna, di essere manlevati dal [redacted] avendo quest'ultimo una responsabilità professionale, in qualità di progettista e di direttore dei lavori di sopraelevazione realizzati.

Alla prima udienza di comparizione del 5.5.2015, Brugnara ha chiesto, in relazione alle domande svolte dagli altri convenuti, di essere autorizzato alla chiamata in giudizio di UnipolSai Assicurazioni S.p.a., per essere dalla stessa manlevato e tenuto indenne, in forza di una polizza assicurativa.

Alla medesima udienza del 5.5.2015, i condomini

[redacted] si sono costituiti mediante



deposito di comparso di intervento volontario, aderendo alle domande del Condominio e formulando il proprio osservazioni e domande.

Autorizzata la chiamata in causa richiesta dal [redacted] Assicurazioni S.p.a. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande.

Il tribunale, istruita la causa attraverso l'espletamento di una CTU, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16.2.2017, poi, rinviata, a quella del 23.1.2018, a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione.

Con sentenza parziale n. 770/2018 del 24.04.2018, depositata il 9.07.2018, il tribunale ha così deciso: "rigetta le domande svolte dal Condominio di Milano, [redacted]; 18 e dai terzi interventori nei confronti di [redacted], volte all'accertamento della

illegittimità delle opere realizzate da questi ultimi, alla condanna al ripristino dello status quo ante e, infine, al risarcimento del danno quantificato in € 50.000,00; rigetta la domanda svolta dal Condominio di Milano, [redacted] nei confronti di [redacted]

[redacted], volta al pagamento dell'indennità di sopraelevazione; condanna il Condominio di Milano, [redacted] a restituire a [redacted] e a [redacted] le

somme, rispettivamente, di € 500,00 e di € 300,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; dichiara assorbite, nel rigetto delle domande svolte di cui al capo I, le domande svolte da parte di [redacted] e di [redacted] nei confronti di [redacted] e da parte di [redacted] quest'ultimo nei confronti di [redacted] Assicurazioni Spa; condanna il Condominio di Milano, via

[redacted] al pagamento nei confronti di [redacted] e [redacted] del procuratore dichiaratosi antistatario di [redacted], infine, di [redacted] Assicurazioni Spa, delle

spese di lite, che liquida, rispettivamente, rispettivamente: - in favore di [redacted] in € 475,80 per spese relative al procedimento di mediazione e in € 925,90 per le spese

relative al presente procedimento e in € 13.430,00 per compensi, oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge; - in favore del procuratore di [redacted]

[redacted]

[redacted]



■ **Requet n. 5311/2019 del 02/07/2019** per unificazioni, in € 350 per spese

■ *dichiaratosi antistatario, in € 588,00 per unificazioni, in € 350 per spese*  
■ *imponibili, in € 1586,00 (€ 3.172,00: 2) per spese di CTP, tenuto conto della quota di responsabilità*  
■ *del Condominio, e in € 13.430,00 per compensi, oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, ex*  
■ *art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge; - in favore di ■ Assicurazioni Spa, in €*  
■ *7.254,00 per compensi, oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, ex art. 2 D.M. 55/2014,*  
■ *IVA e CPA come per legge; pone definitivamente a carico di Condominio via ■ affilano, da*  
■ *una parte, e dei terzi chiamati, oss*

■ *consesso, con tutte le spese ai ■*

Con separata ordinanza il Giudice ha rimesso la causa in istruttoria per decidere in ordine alla domanda di pagamento della indennità di sopraelevazione proposta dai terzi interventori nei confronti di ■ di ■ di ■ riservandosi, all'esito, di procedere alla liquidazione delle spese di lite in relazione a tutte le domande svolte e ordinando, nelle more, l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatorio.

Successivamente, con ordinanza del 25.04.2019, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 11.06.2019, a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione immediata, previa rinuncia da parte dei difensori delle memorie conclusionali.

In via preliminare il tribunale ritiene che debba essere analizzata, tenuto conto del principio della ragione più liquida, l'eccezione di improcedibilità della domanda volta al pagamento della indennità di sopraelevazione per non avere i terzi interventori provveduto ad attivare validamente il procedimento di mediazione obbligatorio. Sul punto, infatti, si ritiene che, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia



■ **Requet n. 5311/2019 del 02/07/2019** di esigenze di economia processuale

necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cf. Cass. ord. 363/2019).

Ciò precisato, tale eccezione è fondata e, pertanto, deve essere dichiarata la improcedibilità della domanda.

Secondo il ■ infatti, la domanda svolta dai terzi interventori e volta alla condanna al pagamento di un'indennità di sopraelevazione sarebbe improcedibile, non essendo stato validamente attivato il procedimento di mediazione obbligatorio, così come ordinato dal tribunale nell'ordinanza di remissione della causa sul ruolo, atteso che i terzi interventori non avevano personalmente partecipato all'incontro ed erano stati rappresentati dall'avvocato ■ non dotato di alcuna procura speciale. A parere dei terzi interventori, invece, il procedimento attivato sarebbe stato valido e sarebbe stato così correttamente ottenuto l'ordine del giudice.

Il tribunale osserva, in via generale, che la questione pone il problema di affrontare alcune problematiche in tema di mediazione obbligatoria, introdotta come condizione di procedibilità di una vasta serie di controversie dal d.lgs. n. 28 del 2010, affrontate recentemente anche dalla Suprema Corte (cf. Cass. 8473/2019) e, in particolare, la questione giuridica se, nel suddetto procedimento di mediazione, il cui preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del d.l.s. n. 28 del 2010, tra cui rientra anche la materia condominiale, e disciplinato, in particolare, dagli artt. 5 e 8 dello stesso, la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire. Qualora, infatti, si dovesse ammettere che la parte possa farsi sostituire, ovvero che sia un atto delegabile ad



Reperit. n. 5311/2019 del 02/07/2019  
altri, occorre individuare i modi e le forme di tale sostituzione, ovvero se possa essere sostituita da

chiunque, e in particolare se possa farsi sostituire anche dal suo avvocato e, qualora si ammetta che possa essere sostituita dal suo avvocato, con quale atto tali poteri possano essere conferiti.

Sempre in via generale, si osserva, conformemente a quanto rilevato anche dalla Suprema Corte, che il legislatore con il decreto legislativo menzionato ha cercato di accelerare, se non forzare, la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di controversie questa ipotesi di mediazione come obbligatoria, il cui mancato esperimento è stato sanzionato con l'improcedibilità. Dalla lettura delle disposizioni ad essa dedicate, emerge l'adozione di un procedimento deformatizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita è costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione delle figure del mediatore, e dall'offerta alle parti di un momento di incontro, perché possano liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultano irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate, nonché da agevolazioni fiscali. Il successo dell'attività di mediazione è, dunque, riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta e informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti progressi, e aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppostiva con reciproca soddisfazione.

In ordine alla presenza dell'avvocato, si rileva che essa originariamente non era neppure prevista ed è stata introdotta nell'art. 5 dal comma 1 bis, che prevede che chi intenda esercitare l'azione debba promuovere preventivamente la mediazione obbligatoria assistita dal proprio avvocato. Il legislatore ha, inoltre, previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinnanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi soddisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. In tal modo è stato imposto alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo

Reperit. n. 5311/2019 del 02/07/2019  
impegno preliminare mediante il quale si confida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in

generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria.

L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizioni di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente (v. art. 231 e.p.c., sulla risposta all'interrogatorio formale: "La parte interrogata deve rispondere personalmente" e il successivo art. 232 che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio). In considerazione di ciò si deve ritenere, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore, con la conseguenza che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente a un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore. Affinché sia possibile validamente delegare un terzo alla partecipazione delle attività di mediazione, la Cassazione ha evidenziato che la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei

Report n. 5311/2019 del 02/07/2019  
poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla

riforma delle ADR all'art. 84), con la conseguenza che il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. In ordine alla possibilità o meno di conferire tale potere avvalendosi esclusivamente della procura conferita al difensore e da questi autenticata, la Suprema Corte ha escluso tale possibilità, prevedendo che nell'ipotesi in cui la parte scelga di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata da quest'ultimo, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti da lui autenticabili direttamente. In conclusione, dunque, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire da chiunque e, quindi, anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non ricentra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.

Alla luce di tali principi, il tribunale ritiene, dunque, non validamente ottemperato da parte dei terzi interventori l'obbligo del giudice di attivare il procedimento di mediazione obbligatorio nei modi e nei termini di legge, atteso che esso è stato pacificamente attivato dall'avvocato [redacted] non dotato di alcuna procura speciale, avendo posto a fondamento del suo potere esclusivamente la procura alle liti rilasciata dalle parti nel giudizio in corso, la quale ha valore meramente processuale e non è idonea ad attribuire all'avvocato la rappresentanza sostanziale della parte. In difetto di ciò, pertanto, la domanda da loro proposta e volta al pagamento dell'indennità di sopraelevazione deve essere dichiarata improcedibile.

Non può essere accolta la istanza svolta da parte del procuratore dei terzi interventori di essere rimesso in termini, non essendo stata dedotta alcuna causa non imputabile alla parte a fondamento della sua richiesta, tenuto, peraltro, conto che l'eccezione era stata sollevata fin da subito dalle controparti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto anche della fase decisiva con sentenza non definitiva. In relazione alla domanda del [redacted] di rimborso delle spese



Report n. 5311/2019 del 02/07/2019  
di CTP e di quelle di mediazione, il tribunale ritiene solo le prime due e dovute, non spettando, invece,

le seconde, essendo esse state pacificamente sostenute in relazione alle domande svolte dal Condominio per le quali il tribunale ha già pronunciato la sentenza n. 770/2018 del 24.04.2018, depositata il 9.07.2018.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei rapporti tra i terzi interventori, N

1. dichiara improcedibile la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di sopraelevazione svolta dai terzi interventori nei confronti di [redacted]

2. condanna i terzi interventori al pagamento nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario di [redacted], avvocato C [redacted] delle

spese di lite, che liquida, rispettivamente:

- a. in favore di [redacted] di [redacted] in € 71,70 per spese, comprese quelle di mediazione, e in € 9.500,00 per compensi, oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge;
- b. in favore del procuratore di [redacted], avvocato [redacted], dichiaratosi antistatario, in € 48,80 per le spese relative al procedimento di mediazione e in € 1.564,00 per le spese di CTP, tenuto conto della quota di responsabilità dei terzi interventori, e in € 9.500,00 per compensi, oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge;



Sentenza n. 6458/2019 pubbl. il 02/07/2019  
RG n. 56649/2014  
Repert. n. 5311/2019 del 02/07/2019

Milano, 19.06.2019.

Il Giudice

dott.ssa Elisa Fazzini

Firmato Da: DI LEONE ANGELA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 530870c26c164c65d5d83c6ac318556  
CA Serial#: 363446a70c76991

